

COLLEGATO LAVORO – MODIFICHE AL D.LGS. N. 81/2008 – IN PARTICOLARE: VISITA MEDICA AL RIENTRO DOPO ASSENZA PER MALATTIA DI DURATA SUPERIORE A 60 GIORNI – NUOVA PREVISIONE – COMMENTO ANCE

L'articolo 1 della Legge n. 203/2024 ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito: TUSL), riguardanti la disciplina della materia della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, per quanto di diretto interesse delle Imprese edili, il recente intervento normativo ha previsto che la visita medica, in caso di rientro al lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni consecutivi, debba essere effettuata solo se ritenuta necessaria dal Medico competente. La nuova norma richiede, in ogni modo, che il Medico, qualora non ritenga di effettuare la visita di cui trattasi, debba comunque esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità, per il suddetto Medico, di tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici, nonché di indagini diagnostiche, ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso dell'interessato, in quanto consegnata al medesimo dal precedente datore di lavoro al momento della cessazione del relativo rapporto. La *ratio*, evidente, della nuova norma è quella di evitare la ripetizione di esami, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal Medico competente con le finalità della visita preventiva.

La nuova formulazione, inoltre, ha abrogato il 'doppio binario' che consentiva di fare effettuare le visite preventive in fase pre-assuntiva, su scelta del datore di lavoro, oltre che al Medico competente anche ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.

E' stato, poi, modificato il comma 9 dell'art. 41 sulla possibilità di presentare ricorso avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva. La vecchia formulazione recava un riferimento generico "*all'organo di vigilanza*": il testo del Decreto fa ora riferimento "*all'azienda sanitaria locale*" quale organo competente a ricevere e trattare il predetto ricorso.

Per completezza, segnaliamo come sia stata introdotta una verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di educazione continua in medicina (ECM) per i medici competenti, come previsto dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Tale requisito è necessario per rimanere iscritti nell'elenco dei medici competenti presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: al riguardo, consigliamo fin d'ora alle Imprese di mantenere verificata l'iscrizione del proprio Medico a tale elenco.

Si rileva, infine, che è stato modificato (dal "31 dicembre 2009", indicato nell'attuale formulazione, al "31 dicembre 2024") il termine, previsto dal comma 4-bis del medesimo art. 41, per la rivisitazione – con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali – delle condizioni e modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.